



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

L'ASSESSORE

**VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;

**VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazione e integrazioni;

**VISTA** la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (*"Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"*);

**VISTO** l'art. 1, comma 4, lett. u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante disposizioni in tema di *"mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro"*;

**VISTO** l'art. 1, comma 4, lett. p), legge 10 dicembre 2014, n. 183 che statuisce la *"introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo"*;

**VISTO** l'art. 1, comma 4, lett. q ) che dispone la *"introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale"*;

**VISTO** in particolare, il comma 215 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), nel quale si prevedono forme di *"sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione"*;

**VISTO** l'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il fondo per le politiche attive del lavoro, al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga, e dei lavoratori in stato di disoccupazione, demandando ad un decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di stabilire le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, può essere ricompresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione;

**VISTO** l'art. 1 del Decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 14 novembre 2014, contenente il regolamento del Fondo per le politiche attive (F.P.A.) del lavoro istituito dal comma 215 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147. che ha specificato come le risorse F.P.A. siano orientate allo svolgimento di azioni di ricollocazione e riqualificazione professionale, quali a titolo esemplificativo, il contratto di ricollocazione;

**VISTO** altresì, l'art. 3 del medesimo decreto secondo cui per accedere alle risorse del F.P.A. le regioni presentano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro, e la formazione, apposita domanda di contributo, secondo la modulistica predisposta dal Ministero stesso in analogia a quella prevista per l'accesso al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (F.E.G.);

**VISTO** il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 recante disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lett. a), della l. 17 maggio 1999 n. 144 e in particolare l'articolo 1 comma 2, lett. c) che definisce lo stato di disoccupazione;

**VISTO** l'art. 17 del decreto legislativo 4 marzo 2015 che disciplina il contratto di ricollocazione;

**VISTO** l'art. 63, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che promuove lo strumento innovativo di politica attiva "dote lavoro" rimandando alla disciplina del contratto di ricollocazione;

**VISTO** in particolare, il comma 4 del citato art. 63, il quale demanda ad un decreto dell'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali ed il Lavoro la disciplina in tema di modalità di sottoscrizione del contratto a cui accede la dote lavoro, la sua durata in ragione della profilatura, nonché i requisiti dei soggetti che possono stipulare il contratto in parola e ogni ulteriore modalità di attuazione;

**PRESO ATTO** delle finalità della misura oggetto del presente provvedimento in tema di riduzione del divario tra domanda e offerta di lavoro, di promozione dell'occupazione e di miglioramento dell'accesso al mercato del lavoro, di promozione dell'invecchiamento attivo e di promozione della mobilità volontaria dei lavoratori;

**CONSIDERATA** la conformità dei superiori obiettivi con gli obiettivi enunciati nel "*Piano straordinario di interventi per l'occupabilità*" predisposto dall'Assessorato alla Famiglia e alle Politiche Sociali e del Lavoro;

**CONSIDERATA** altresì, la coerenza con le Raccomandazioni del Consiglio europeo e con gli orientamenti nazionali, che vogliono contribuire alla piena attuazione degli interventi proposti dalle riforme del mercato del lavoro avviate dall'Italia a partire dal 2012, garantendo l'offerta dei livelli essenziali di politica attiva per i lavoratori disoccupati e l'applicazione delle innovazioni normative introdotte di recente;

**CONSIDERATA** la necessità di disciplinare, come previsto dal comma 4 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le modalità di attuazione della dote lavoro a cui accede il contratto di ricollocazione ed il relativo regime unico della condizionalità;

**VISTO** il D.A. n. 12/GAB del 15/06/2015 recante disposizioni sulla disciplina delle modalità di attuazione della dote lavoro;

**VALUTATA** l'opportunità di procedere ad una parziale riscrittura di quanto già disposto con il citato D.A. al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 (Utenti legittimati alla stipula del contratto) e dell'art. 17 (Composizione del voucher)

## **DECRETA**

### **Articolo unico**

Il comma 1, lettera a), dell'art. 2 del D.A. n. 12/GAB del 15/06/2015 è così modificato:

**"a) Giovani inoccupati e disoccupati, residenti o domiciliati in Sicilia, dai 15 ai 29 anni compiuti a condizione che non siano stati oggetto delle azioni previste per la misura "Accompagnamento al Lavoro", del Piano di attuazione regionale (P.A.R.) Garanzia Giovani;"**

L'art. 17 (Composizione del voucher) del D.A. n. 12/GAB del 15/06/2015 è così modificato

- "1. Il voucher si compone di due parti:
- a) Una prima parte, pari al 20% del valore complessivo del voucher, corrispondente alle attività effettivamente svolte dall'operatore accreditato e finalizzate all'inserimento lavorativo ed è corrisposta indipendentemente dal raggiungimento risultato occupazionale atteso. La remunerabilità della attività a processo e il suo quantum entro i limiti stabiliti, è verificata dal C.P.I. in ragione della corrispondenza tra le attività svolte e la documentazione prodotta dal soggetto accreditato a dimostrazione dell'attività svolta.  
Le attività svolte vengono remunerate in base alla Unità di costo standard (U.C.S.) definita dal Ministero del Lavoro e della politiche sociali, per le attività di che trattasi, per prestazioni erogate in favore del soggetto destinatario del contratto di ricollocazione.
  - b) Una seconda parte variabile, dipendente dal raggiungimento del risultato.
2. Si intende per risultato occupazionale, utile ai fini del pagamento della seconda tranche del voucher, la stipulazione, nell'arco temporale di un anno, decorrente dalla sottoscrizione del primo contratto di lavoro, da parte dei soggetti in cerca di occupazione indicati all'art. 2, di uno o più contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata complessivamente non inferiore a sei mesi, anche non continuativi e con diversi datori di lavoro e anche in regime di somministrazione, purché ciascun contratto abbia una durata minima non inferiore a due mesi.
3. L'Ente erogatore, a seguito di apposita convenzione con la Regione Siciliana, si impegna a corrispondere la seconda parte variabile del voucher di cui al punto (b) secondo le seguenti modalità:
- b1) una somma pari al 30% del valore del voucher al momento della stipula di un contratto a tempo determinato di durata inferiore a mesi 12 (parte fissa 20% + parte variabile b1 30%);
  - b2) una ulteriore somma, sino al conferimento del valore complessivo del voucher nella seguente misura ed in rapporto al verificarsi delle seguenti condizioni:
    - b2.1) un ulteriore 10% se il contratto a tempo determinato stipulato ha durata superiore a 12 mesi (20% parte fissa+30% parte variabile b1+10% parte variabile b2.1);
    - b2.2) un ulteriore 40% se il contratto stipulato è a tempo indeterminato;
4. I Centri per l'Impiego prima di ogni corresponsione delle somme dovranno richiedere tutta la documentazione necessaria a comprovare il conseguimento del risultato occupazionale atteso."

Palermo, 14 OTT. 2015.



L'Assessore

(Prof. Sebastiano Bruno Caruso)

*Sebastiano Bruno Caruso*